SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1512)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DE TOFFOL, SEGA, CASCIA, COMASTRI, MARGHERITI, GIURA LONGO, POLLASTRELLI e LOTTI Maurizio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 OTTOBRE 1985

Trasferimento di aree demaniali urbanizzate al patrimonio disponibile dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — In provincia di Belluno alcune centinaia di cittadini hanno costruito le proprie case di abitazione o le strutture per lo svolgimento delle rispettive attività professionali su aree di proprietà del demanio dello Stato.

In qualche caso ciò è avvenuto anche da parte di enti, che su di esse hanno insediato opere edili per svolgere attività di pubblica utilità.

Nel fondo delle strette valli della provincia di Belluno le aree edificabili disponibili sono molto limitate, poichè il territorio fa parte in larghissima misura del patrimonio indisponibile dello Stato.

Da questa situazione deriva il fatto che nel passato siano state richieste concessioni per costruire immobili o in qualche limitato caso si siano verificati degli abusi edilizi.

Questa situazione, che trova radici lontane nel tempo, dovrebbe essere definitivamente sanata attraverso la vendita dei terreni sui quali sono stati costruiti gli immobili, superando così il contenzioso che si è aperto fra i cittadini interessati e l'Amministrazione finanziaria dello Stato.

Nell'avanzare questa proposta si deve tener conto della situazione presente, della oggettiva impossibilità di ripristinare i terreni allo stato originario, nonchè del fatto che intere generazioni hanno lavorato duramente per darsi una abitazione o per dotarsi di una struttura per la propria attività economica.

Nel presente disegno di legge vengono anche introdotte norme vincolistiche affinchè non vi siano attività speculative; ciò è garantito dal diretto coinvolgimento dei comuni, che diventano (articolo 1) il tramite di tutta l'operazione, ed anche attraverso i divieti previsti dall'articolo 3, nel quale si stabiliscono i limiti entro i quali è autorizzata l'alienazione del bene acquisito.

Onorevoli colleghi, riteniamo che con l'approvazione del presente disegno di legge si renda giustizia ad una operosa categoria di cittadini che non per calcolo speculativo, ma per reale necessità hanno occupato una limitatissima porzione del patrimonio indisponibile dello Stato.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le aree demaniali ricadenti nel territorio della provincia di Belluno su cui siano state eseguite ed ultimate in epoca anteriore al 1° ottobre 1983 opere di urbanizzazione ed edili da parte di enti o privati, a seguito di regolare concessione o anche in assenza di titolo alcuno, sono trasferite al patrimonio disponibile dello Stato.

L'Intendenza di finanza è autorizzata a vendere, anche in deroga ai limiti fissati dall'articolo 12 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, dette aree ai comuni sul cui territorio sono situate.

Le compravendite di cui al precedente comma sono effettuate per un prezzo pari al valore di stima determinato dall'ufficio tecnico erariale al netto dell'indennizzo spettante al terzo costruttore, intendendosi l'Amministrazione finanziaria sollevata da tale onere, obbligo e responsabilità nei confronti di questi.

Art. 2.

Gli attuali occupanti delle aree urbanizzate e degli immobili ivi esistenti che non abbiano altra abitazione in proprietà o che utilizzino in forma diretta gli immobili per la propria attività, nonchè gli enti pubblici hanno diritto di acquisire dai comuni cessionari le aree di sedime, sulle quali siano state realizzate le costruzioni, ad un prezzo non superiore agli oneri complessivamente incontrati dai rispettivi comuni per l'acquisizione dallo Stato.

L'atto di trasferimento di sedime dai comuni agli occupanti dello stesso è soggetto a tassa di registro nella misura fissa di lire 100.000.

Art. 3.

È fatto divieto agli acquirenti di alienare a qualsiasi titolo l'immobile ed il sedime e di costituire sul medesimo diritti reali per un periodo di dieci anni dalla stipula del contratto.

Art. 4.

L'atto di acquisizione delle aree ha valore di sanatoria nei confronti di eventuali vertenze relative a canoni pregressi.